

COMM. TRIB. PROVINCIALE SONDRIO - 96/01/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio in data 21.01.2011 la Sig.ra SE. Gi. nata a Legnano il Omissis res. in Milano Via Toscolano n. 1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento I.C.I. per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 emesso dal Comune di Madesimo in data 15.09.2010, notificato alla parte il 30.10.2010, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 544,00, comprensivo di interessi e sanzioni di legge.

La ricorrente rappresentava che, benché comproprietaria al 50% di un piccolo appartamento di circa 45 mq nel Comune di Madesimo, l'altro 50% era di proprietà dell'ex marito, Sig. FA. An. e di non essere tenuta al pagamento del tributo in quanto già dal mese di marzo dell'anno 2001, l'ex marito esigeva l'uso esclusivo dell'appartamento.

Nell'unica udienza per la causa di reintegra, avanti il Tribunale di Sondrio, Sezione Staccata di Morbegno, in data 21.01.2002, l'ex marito Sig. FA. An., davanti al Giudice, consegnava alla ricorrente copia delle chiavi di casa, che si rivelavano fasulle, per cui le porte rimanevano chiuse.

Della circostanza che le era precluso l'uso dell'appartamento, la ricorrente provvedeva immediatamente ad avvisare sia l'Amministrazione Comunale, sia l'Amministratore del condominio.

Tuttavia, confidando in un corretto comportamento dell'ex marito, Sig. FA. An., ha continuato a pagare regolarmente la sua metà di imposta, con un'aliquota del 7 per mille, fino al primo semestre del 2005 e cioè allorché venne a conoscenza che il Comune di Madesimo in data 3 settembre 2004 aveva concesso la residenza all'ex marito, il quale dichiarava l'appartamento essere "prima casa ed abitazione principale".

Il Comune di Medesimo pertanto azzerava l'I.C.I. al Sig. FA. per il suo 50% e nel contempo continuava a pretendere il 50% dalla ricorrente al 7 per mille.

Della questione fu interessata anche la Confconsumatori di Milano senza successo alcuno.

L'immobile, sottoposto a pignoramento dall'amministrazione del Condominio per mancato pagamento delle spese condominiali, è stato venduto all'asta in via definitiva in data 13.08.2008 dal Tribunale di Sondrio con procedura n. 51/07 R.G.E.

La ricorrente chiede che questa Commissione di dichiarare nulla la richiesta di pagamento del Comune di Madesimo per gli anni 2006, 2007 e 2008 e successivamente fino alla vendita all'asta dell'immobile pignorato, nonché di disporre il rimborso delle somme pagate ai fini I.C.I. dal mese di settembre 2004 al primo semestre del 2005. Chiede inoltre che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

Il Comune di Madesimo costituitosi con controdeduzioni depositate in data 03.03.2011, ritenuto corretto il proprio comportamento e legittima la propria pretesa, chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che per l'anno 2005 la ricorrente, con le medesime motivazioni, aveva fatto ricorso che era stato accolto dalla Commissione Tributaria di Sondrio con Sentenza 14.04.2008, depositata il 26.05.2008 e che a seguito dell'appello da parte dello stesso Comune di Medesimo la Commissione Tributaria Regionale di Milano, riformando la Sentenza di primo grado impugnata, con Sentenza in data

13.02.2009, depositata il 26.03.2009 accoglieva l'appello del Comune di Madesimo statuendo che il pagamento dell'I.C.I. dell'anno 2005 fosse a carico della ricorrente nella misura del 50%, quale comproprietaria nella stessa misura dell'appartamento in questione sito nel Comune di Medesimo.

All'udienza odierna le parti si riportano alle loro conclusioni. Quindi la Commissione riunitasi in camera di consiglio decide nel senso che il ricorso della Sig. SERAFINI Giovanna debba essere respinto.

Invero, l'art. 3 del D. Lvo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell'imposta I.C.I. stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono: il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

A fronte di tali e letterali indicazioni normative, nessun dubbio sussiste sul fatto che, nel caso di specie, ancorché nella misura del 50%, soggetto passivo dell'imposta sia la Sig.ra SE. Gi., oggi ricorrente, quale comproprietaria della metà dell'immobile, a prescindere dal fatto che per gli anni in contestazione, detto immobile sia stato interamente occupato dal marito separato, Sig. FA. An. proprietario del restante 50% così come deducibile dagli atti e così come si sono espressi i prevalenti orientamenti della Giurisprudenza ,(Corte Suprema di Cassazione, Sez. Trib. 4.10.2004 n. 19750; Sentenza CTR di Milano 13 02 2009 n 30/50/09) secondo cui tenuto al pagamento dell'I.C.I. è il proprietario dell'immobile, a prescindere dal fatto che lo stesso non ne abbia anche il possesso.

La Commissione, pertanto, condividendo le ragioni del Comune di Madesimo decide nel senso che il ricorso della Sig.ra SE. Gi. debba essere respinto, ritenendo equo tuttavia, per la singolarità delle questioni trattate, disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa le spese.